SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA ——

N. 1204

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatori IMPOSIMATO, CORVINO e LA FORGIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1994

Norme per favorire l'acquisto di autoveicoli e ciclomotori per i cittadini sordomuti

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira sostanzialmente ad estendere la normativa per l'acquisto di autoveicoli e ciclomotori ad uso privato da parte dei cittadini sordomuti e, in particolare, a ristabilire criteri di uguaglianza che, a nostro avviso, precedenti provvedimenti legislativi hanno deluso, introducendo agevolazioni fiscali solo a favore di alcuni soggetti, e operando così trattamenti parziali.

La legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, ha infatti stabilito che possono acquistare un autoveicolo e un ciclomotore con un'aliquota IVA ridotta al 4 per cento solo i possessori di patente A e B speciale.

L'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1989, n. 263, consente ai predetti soggetti la possibilità' di detrarre, come oneri deducibili, i costi relativi all'acquisto di un autoveicolo e di un ciclomotore.

Occorre pertanto stabilire speciali agevolazioni che consentano ai sordomuti di far fronte al maggiore costo di detti servizi, non sembrando giusto che la mancata attuazione, da parte dello Stato e di altri enti, delle norme che prevedono il diritto all'informazione per i sordomuti aggravi sensibilmente la loro già grave condizione.

Nel comma 1 dell'articolo 2 del presente disegno di legge si prevedono le necessarie limitazioni: il beneficio è ammesso per l'acquisto di autoveicoli non superiori a 18 cavalli fiscali; il veicolo può essere acquistato con l'IVA agevolata solo dopo cinque anni dall'acquisto del precedente veicolo, salvo naturalmente i comprovati casi di forza maggiore (incidenti, furti, eccetera). Inoltre, nell'ambito del gruppo familiare del sordomuto, vi può essere una sola autovettura che abbia goduto del regime fiscale agevolato.

L'articolo 2, comma 3, prevede le sanzioni contro gli abusi, da irrogare amministrativamente dai prefetti, con decreto.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. L'agevolazione concernente la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto dal 19 al 4 per cento, già prevista dalla legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, per i titolari di patente A e B speciale, è estesa ai cittadini sordomuti riconosciuti dalla legge 26 maggio 1970, n. 381.
- 2. Ai soggetti di cui al comma 1 è estesa la facoltà di inserire tra gli oneri deducibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) i costi inerenti all'acquisto dell'autoveicolo o del ciclomotore, già prevista dal comma 3-bis dell'articolo1 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, per i titolari di patente A e B speciale.

Art. 2.

- 1. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è concessa unicamente per l'acquisto di una autovettura ogni cinque anni, salvo i casi comprovati di forza maggiore, di cilindrata non superiore ai 18 cavalli fiscali, ed è limitata ad una sola autovettura nell'ambito dello stesso nucleo familiare.
- 2. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, l'interessato, al momento dell'acquisto, deve consegnare al venditore una dichiarazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente in cui siano indicate le limitazioni cui è soggetta la persona sordomuta, nonchè un certificato attestante lo stato di famiglia dal quale risultino i nominativi della persona sordomuta e dell'acquirente quali conviventi nello stesso nucleo familiare. Tali documenti sono prodotti in carta libera.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Qualsiasi infrazione alle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa di ammontare non inferiore a lire 2 milioni, irrogata con decreto del prefetto della provincia in cui risiede l'intestatario del veicolo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.